



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese

in composizione collegiale costituita da

dott. Gabriella Ratti	Presidente
dott. Francesco Rizzi	giudice relatore
dott. Silvia Orlando	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.26767 R.G. 2017, promossa da s.p.a. Metec anche quale società incorporante, in virtù di fusione in data 1.9.16, della s.r.l. Metec Industrial Materials, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara ed in Torino elettivamente domiciliata in via Monte di Pietà n.1 presso lo studio degli avv. A. e M. Galasso che la rappresentano e difendono in forza di delega a margine dell'atto di citazione, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

ATTORE

contro

Giuliano Zucco, residente in Valperga (TO) ed in Torino

pagina 1 di 12

elettivamente domiciliato in c.so G. Ferraris n.46 presso lo studio degli avv. A. Tealdi e U. Dentis che lo rappresentano e difendono in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: rapporti societari

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Richiamate le istanze istruttorie; accertare l'inadempimento del sig. Giuliano Zucco ex art.1381 c.c. e condannarlo al risarcimento dei danni a favore dell'attrice nella somma di euro 3.110.000,00 o della somma maggiore o minore che varrà accertata oltre interessi e rivalutazione; oltre alla somma di euro 41.860,00 per le motivazioni di cui in narrativa; in subordine, ove venisse accertato che il convenuto si è adoperato con la dovuta diligenza affinché Sorim acquistasse e pagasse la partecipazione Ciri condannarlo a titolo di indennizzo al pagamento della somma di euro 1.555.000,00 o quella diversa che verrà accertata anche in via equitativa, oltre interessi.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Dichiarare inammissibili o infondate le pretese avversarie; con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.p.a. Metec, incorporante la s.r.l. Metec Industrial Materials (MIM), propone le domande di cui in epigrafe contro Giuliano Zucco per vederlo condannare al risarcimento dei danni e, in subordine, al pagamento dell'indennizzo dovuti in

forza dell'inadempimento di quest'ultimo alla promessa del fatto del terzo assunta ex art.1381 c.c.

Spiega che in previsione della (poi intervenuta) scissione non proporzionale della s.p.a. RGZ Finanziaria (detenuta al 50% ciascuno da Giuliano Zucco e dalla s.p.a. Metec) titolare, da un lato, del 54,48% delle partecipazioni in Ciri s.r.l. che a sua volta deteneva il 33,14% di Dytech s.r.l. (società operante nel settore della produzione di sistemi di idroguida) e, dall'altro, del 6,85% di Global Industriale s.p.a. che deteneva l'intera partecipazione di Stola s.p.a. (operante nel settore della produzione di modelli di carrozzeria), con accordo del 20.5.11 (doc. n. 2 di parte attrice) s.p.a. Metec e Giuliano Zucco hanno convenuto di separare le attività controllate dalla s.p.a. RGZ tramite scissione di quest'ultima e attribuzione della compagnia Stola a Metec (tramite una *newCo* Metec) e della compagnia Dytech a Giuliano Zucco tramite *newCo* GZ).

Tale accordo, al fine di riequilibrare il valore delle attribuzioni patrimoniali tra i due soci (squilibrate a favore di *newCo* GZ, poi individuata in s.r.l. Sorim) prevedeva l'assegnazione a favore di *newCo* Metec (poi individuata in s.r.l. Metec Industrial Materials) della partecipazione del 9,0519% di Ciri con concessione però, alla *newCo* Metec di un'opzione a vendere tale quota alla *newCo* GZ fissando espressamente il prezzo della vendita in euro 3.110.000,00.

Parte attrice lamenta che, nonostante abbia provveduto ritualmente ad azionare tale opzione di vendita (in data 14.1.13, doc. n.5 di parte attrice), la s.r.l. Sorim (newCo GZ) si sia rifiutata di procedere all'acquisto ed al pagamento del relativo prezzo concordato di cui sopra.

La domanda di parte attrice è infondata e dev'essere respinta. La scrittura privata negoziale stipulata in data 20.5.11 tra la s.p.a. Metec e Giuliano Zucco (doc.n.2 di parte attrice) prevede espressamente l'intenzione dei due soci della s.p.a. RGZ di procedere ad una scissione totale non proporzionale della società medesima secondo le pattuizioni suddette.

In stretta connessione con tale programma di scissione la scrittura in questione prevede (al punto n.5 "opzione di acquisto e di vendita della quota Ciri") che "a partire dal 1.1.13 e non oltre il 31.12.13 NewCo Metec potrà vendere a NewCo GZ, che sarà irrevocabilmente obbligata ad acquistare, l'intera partecipazione detenuta da NewCo Metec nel capitale di Ciri (quota pari al 9,052 di Ciri, rappresentativa del 3% del capitale sociale di Dytech) come ricevuta per effetto dell'operazione di scissione...in caso di esercizio dell'opzione di vendita...il corrispettivo della trasferenda quota sarà pari ad euro 3.110.000,00 determinato in misura pari al 3% del patrimonio netto consolidato di Dytech al 30.4.2010...".

Con tale atto negoziale, di conseguenza, Giuliano Zucco, che ha sottoscritto la scrittura privata *de qua*, si vincola a che,

in caso di esercizio dell'opzione di vendita, la newCo sua emanazione (s.r.l. Sorim) acquisti la partecipazione Ciri dietro pagamento del corrispettivo pattuito: egli, di conseguenza, promette, ex art.1381 c.c., il fatto del terzo.

Tale opzione di acquisto pero', nonostante sia, come detto, strettamente connessa con (e derivante dal) l'operazione di scissione, non risulta piu' riprodotta né nel successivo progetto di scissione in data 30.6.11 (doc. n.4 di parte attrice) sottoscritto espressamente, oltre che dalla s.p.a. RGZ e dalla s.r.l. Sorim (newCo GZ), anche e proprio dal legale rappresentante della s.r.l. Metec Industrial Materials (incorporata in seguito da parte attrice), né (doc. n. 4 bis di parte attrice) nei verbali delle assemblee straordinarie di RGZ, MIM e Sorim che hanno approvato le relative delibere di scissione e neppure (doc. n.4 ter dell'attore) nell'atto di scissione definitivo del 10.10.11.

Di tutti i patti previsti nell'accordo del 20.5.11, in pratica, negli atti successivi e consequenziali solo l'opzione di vendita in questione non è stata confermata e formalizzata. Se ne puo', di conseguenza, desumere, che, per *facta concludentia*, tale opzione di vendita sia stata ritenuta non piu' giuridicamente vincolante dalle parti dell'accordo (soci di controllo di tutte le società interessate) e dal relativo beneficiario (newCo Metec) e, come tale, sia inefficace.

Né a contraria conclusione conduce l'analisi del contenuto

della (successiva) lettera in data 28.1.13 (doc. n.6/A di parte attrice) sottoscritta da Giuliano Zucco ed indirizzata a Roberto Ginatta (legale rappresentante della s.p.a. Metec). In tale missiva è ben vero che Giuliano Zucco fa ancora riferimento all'opzione di vendita, ma senza sentirsi vincolato alle condizioni originariamente pattuite con l'accordo 20.5.11. Essendo in corso la cessione, da parte di Ciri, dell'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Dytech alla società giapponese Tokai, parte convenuta spiega che all'esito di tale vendita (sottolineature dell'estensore) "avremo anche un'indicazione piu' precisa sull'ammontare complessivo delle somme pagate da Tokai e sull'allocazione delle stesse ai soci di Ciri; cio' ci consentirà di concordare in quale forma e con quali modalità dare corso alla cessione della partecipazione detenuta da Metec al fine, tra l'altro, di far si che il prezzo dell'opzione di vendita tenga conto correttamente anche della quota di pertinenza di Metec sul prezzo di cessione a Tokai, che sarà incassato da Ciri".

In pratica, la cessione della quota Ciri di cui Giuliano Zucco tratta nella missiva necessita di essere concordata in relazione alla forma, alle modalità ed al prezzo, dal che si evince che il medesimo non ritiene vincolante (come, in effetti, in forza di quanto suddetto, non è) l'opzione di vendita concordata nella scrittura in data 20.5.11 che, invece, rappresenta il titolo costitutivo della domanda della

società attrice.

Ulteriore motivo di infondatezza della domanda avanzata dalla s.p.a. Metec è offerto dalla circostanza che (prima dell'esercizio dell'opzione di vendita intervenuto in data 14.1.13), in data 19.12.12 la s.r.l. Ciri (a seguito di delibera assembleare in data 22.11.12 di autorizzazione alla cessione, doc. n.4 di parte convenuta) ha venduto alla società giapponese Tokai l'intera propria partecipazione in Dytech, con piena consapevolezza del suo socio s.r.l. Metec Industrial Materials che (doc. n.3 di parte convenuta) ha partecipato all'assemblea ordinaria del 21.6.12 ove la cessione della partecipazione in Dytech al gruppo straniero è stata espressamente trattata.

Ora, come suvvisto, proprio la scrittura in data 20.5.11 conclusa tra s.p.a. Metec e Giuliano Zucco ha stabilito (punto 5.3) il prezzo dell'opzione di vendita della quota pari al 9,052% del capitale di Ciri detenuta da newCo Metec in "euro 3.110.000,00 determinato in misura pari al 3% del patrimonio netto consolidato di Dytech al 30.4.2010...".

E' di tutta evidenza, di conseguenza, che è proprio la presenza della quota del 3% del capitale di Dytech s.r.l. (società all'avanguardia tecnologica nella produzione di sistemi di idroguida-automotive) nella quota di Ciri oggetto del patto di opzione che valorizza il prezzo di cessione sino alla somma di oltre tre milioni di euro. Sulla base dello

stesso patto di opzione invocato da parte attrice, quindi, la quota di Ciri priva del capitale di Dytech non risulta avere alcun valore negoziale.

Infondata, di conseguenza, è l'allegazione di parte attrice (pag.5 della I memoria ex art.183, 6°c., c.p.c.) secondo la quale la somma prevista quale corrispettivo dell'opzione di vendita sarebbe slegata dal valore della partecipazione nella s.r.l. Dytech e rappresenterebbe, invece, semplicemente l'ammontare del conguaglio in denaro spettante a Metec (ai fini di riequilibrio patrimoniale) a seguito della scissione non proporzionale della s.p.a. RGZ.

E' bene sottolineare, tra l'altro, che il progetto di scissione (doc.n.4 di parte attrice) prevede espressamente (pag.12) che "non sono previsti conguagli in denaro".

Ne consegue che l'eventuale esercizio dell'opzione di vendita da parte della s.p.a. Metec comporterebbe la cessione a Giuliano Zucco della quota della società Ciri priva della partecipazione in Dytech s.r.l. che valorizzava integralmente la partecipazione medesima e individuava il prezzo di vendita. Giuliano Zucco, in pratica, sarebbe creditore (a fronte della sua obbligazione di acquisto della quota Ciri e di pagamento del prezzo di oltre tre milioni di euro) di una prestazione (il trasferimento a suo favore della quota sociale di Ciri), il cui corrispettivo ammonterebbe (appunto) ad euro 3.110.000,00 , completamente priva del valore così come

individuato negoziabilmente nel patto di opzione.

Ora, secondo la Suprema Corte, rilevanza analoga a quella dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art.1463 c.c. (con relativa estinzione dell'obbligazione) dev'essere riconosciuta all'impossibilità (non di esecuzione della propria prestazione, ma) di utilizzazione della prestazione di controparte derivante da causa non imputabile a dolo o colpa del creditore (Cass.2014 n.20811), giacchè in tal caso si verifica la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cass.2015 n.8867).

Vi è, infine, un terzo motivo che deve portare alla reiezione della domanda di parte attrice.

La s.p.a. Metec chiede, innanzi tutto, il risarcimento del danno (corrispondente all'importo previsto nel patto di opzione per il trasferimento della quota sociale di Ciri) giacchè Giuliano Zucco, assunta, ex art.1381 c.c., un'autonoma obbligazione di *facere*, non si sarebbe adoperato affinché il terzo (s.r.l. Sorim) adempisse il patto di opzione.

Chi agisce per il risarcimento del danno però, deve offrire la prova sia dell'esistenza che dell'ammontare del medesimo (Cass.2016 n.25895).

Ora, se è vero che la s.p.a. Metec, causa l'inesecuzione del patto di opzione di vendita, non ha incassato il corrispettivo

di euro 3.110.000,00 è pur vero che ha mantenuto la titolarità della quota della s.r.l. Ciri il cui valore è identico al prezzo di cessione e come tale è stato stabilito proprio dal consenso negoziale delle parti in causa. La vendita della partecipazione in Dytech, poi, come detto, è avvenuta con il pieno consenso del socio MIM (parte attrice) e la s.r.l. Ciri (partecipata da MIM) ha incassato il corrispettivo relativo (e proporzionale al valore della partecipazione ceduta) dalla società giapponese. Non risulta, quindi, che alcun danno si sia verificato nella sfera giuridica soggettiva della s.p.a. Metec.

Per quanto attiene alla domanda subordinata di indennizzo, ex art. 1381 c.c. (dovuto nel caso il promittente abbia adempiuto al suo obbligo di *facere*, ma nonostante questo il promissario non ottenga il risultato sperato), non essendo conseguenza di atto illecito o di inadempimento il danno relativo, cui l'indennità in oggetto va riferita, dev'essere qualificato come non antiggiuridico e la sua liquidazione non può che essere effettuata secondo il principio della liquidazione equitativa del danno (Cass.1991 n.6984).

Perché si possa procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. però, è necessario che l'avente diritto dimostri la certa esistenza ontologica del danno (Cass.2017 n.25102) cosa che, in forza di quanto suddetto, risulta esclusa nella fattispecie oggetto del presente

giudizio.

Parte attrice, infine, chiede, quale (ulteriore) risarcimento del danno l'importo corrispondente alle spese legali cui è stata condannata al pagamento la (società incorporata) s.r.l. Metec Industrial Materials (newCo Metec) nella precedente causa intentata dinanzi al tribunale di Torino nei riguardi della s.r.l. Sorim (newCo Zucco). la domanda è (all'evidenza) infondata giacchè non è lecito far gravare su soggetto terzo (promittente ex art.1381 c.c.) le spese legali che la parte soccombente ha giustamente dovuto sopportare per aver scelto autonomamente (ed erroneamente) di proporre (in precedenza) una domanda (infondata) nei riguardi di un soggetto (terzo) che non ha stipulato il rapporto negoziale in data 20.5.11 contenente il patto di opzione oggetto del presente giudizio.

Le domande di parte attrice, di conseguenza, devono essere respinte.

Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

respinge le domande proposte dalla s.p.a. Metec, in persona del legale rappresentante, contro Giuliano Zucco;

dichiara tenuta e condanna la s.p.a. Metec, in persona del legale rappresentante, a pagare a Giuliano Zucco la somma di euro 32.731,13 (di cui euro 5.830,00 per la fase di studio, euro 3.850,00 per la fase introduttiva, euro 8.640,00 per la fase istruttoria, ed il resto per la fase decisoria e rimborso forfettario), oltre CPA e IVA come per legge sulle somme costituenti imponibile, a titolo di refusione delle spese processuali.

Così' deciso in Torino il 7.10.19.

LA PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Ratti

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Francesco Rizzi